AULA 'B'

25572.18 C.V.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SECONDA SEZIONE CIVILE

DISTANZE

R.G.N. 8225/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

LORENZO ORILIA - Presidente - Cron. 25572

ANTONELLO COSENTINO - Rel. Consigliere - Rep.

GIUSEPPE TEDESCO - Consigliere - Ud. 05/04/2018

CHIARA BESSO MARCHEIS - Consigliere - CC

STEFANO OLIVA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 8225-2014 proposto da:

(omissis)

(omissis), elettivamente domiciliati in (omissis) (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis) (omissis), rappresentati e difesi dall'avvocato (omissis) (omissis);

- ricorrenti e c/ricorrenti all'incidentale -

contro

(omissis), elettivamente domiciliati in (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis), rappresentati e difesi dagli avvocati (omissis);

- c/ricorrenti e ricorrenti incidentali -

nonchè contro

2018

1490

PARROCCHIA (omissis) in persona del legale rappresentante pro tempore;

- intimati -

avverso la sentenza n. 28/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2018 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO;

lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale IGNAZIO PATRONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Rilevato:

che i signori (omissis) e la signora (omissis) (omissis), eredi di (omissis), ricorrono per la cassazione della sentenza della corte d'Appello di Napoli che, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, ha accolto la domanda con cui i signori (omissis) e (omissis) avevano chiesto la rimozione di una canna fumaria realizzata, in aderenza al terrazzo dell'appartamento degli attori, al servizio di una panetteria gestita, nell'adiacente immobile di proprietà della Parrocchia (omissis), dal suddetto (omissis) e, dopo la sua morte, dagli odierni ricorrenti;

che, per quanto qui ancora interessa, la corte distrettuale ha accertato, anche sulla base della documentazione fotografica prodotta in primo grado, che detta canna fumaria, per come in concreto realizzata, costituiva una costruzione lesiva del diritto di veduta esercitato dagli attori dal proprio terrazzo, di cui era pacifica la preesistenza;

che il ricorso si articola in sei motivi;

che i signori (omissis) e (omissis) si sono costituiti con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato (relativo alla statuizione di inammissibilità, in quanto tardive, delle doglianze da loro proposte in sede di appello in ordine alla violazione delle distanze previste per l'istallazione di tubi e camini dagli articoli 889 e 890 c.c.), al quale i ricorrenti hanno a propria volta replicato con controricorso a ricorso incidentale;

che la causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio del 5 aprile 2018, per la quale non sono state depositate memorie e il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte ex articolo 380 bis 1 c.p.c.;

considerato:

che preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dai contro ricorrenti per non avere i ricorrenti prodotto, e notificato ai contro ricorrenti, la documentazione attestante la loro qualità di soci della società (omissis) s.n.c., menzionata nel ricorso, e il

collegamento tra tale società e l'attività di impresa esercitata nei locali della Parrocchia;

che, infatti, ai fini della legittimazione dei ricorrenti all'impugnazione, era sufficiente dimostrare la loro qualità di eredi di (omissis) e tale dimostrazione stata fornita mediante la produzione della dichiarazione di successione nel corpo del ricorso (senza, quindi, necessità della notifica ex art. 372, secondo comma, c.p.c., essendo quest'ultima necessaria solo per i documenti depositati indipendentemente dal deposito del ricorso), risultando poi la chiamata tacitamente accettata con la stessa proposizione del ricorso per cassazione;

che, ancora preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Procuratore Generale, in ragione delle modalità redazionali, secondo la tecnica dell'assemblaggio degli atti del giudizio di merito, del ricorso medesimo;

che, infatti, il ricorso va giudicato ammissibile, giacché il ricorso per cassazione c.d. "assemblato" mediante integrale riproduzione di una serie di documenti può ritenersi ammissibile qualora, come nella specie, espunti i documenti e gli atti integralmente riprodotti, in quanto facilmente individuabili ed isolabili, l'atto processuale, ricondotto al canone di sinteticità, rispetti il principio di autosufficienza (Cass. 18363/15, Cass. 8245/18);

che col primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 907 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., in cui la corte territoriale sarebbe incorsa ritenendo sussistente un diritto di veduta diretta dal terrazzo degli attori sul fondo della Parrocchia, nonostante che quest'ultimo fosse costituito da un edificio più alto rispetto a detto terrazzo;

che il motivo è inammissibile perché, pur essendo riferito al vizio di violazione di legge (art. 907 c.c.), non indica alcuna una *regula juris* esplicitamente o implicitamente applicata dalla corte territoriale in contrasto con la disposizione asseritamente violata, ma attinge l'apprezzamento della corte di merito sulla possibilità di esercitare la veduta diretta dalla terrazza degli attori sul fondo della Parrocchia sulla base di una circostanza fattuale (che tale fondo sovrasterebbe la terrazza degli attori) che, a prescindere da

qualunque considerazione sulla sua astratta rilevanza ai fini del 907 c.c., non emerge dalla sentenza gravata e non può formare oggetto di accertamento in sede di legittimità;

che col secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 907 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., nella parte in cui la corte avrebbe ritenuto la canna fumaria quale costruzione;

che anche il secondo motivo va giudicato inammissibile, perché la qualificazione di un manufatto come costruzione costituisce giudizio di fatto che compete al giudice di merito (Cass. 3497/87) non censurabile sotto il profilo del vizio di violazione di legge ex art. 360 n. 3;

che al riguardo va sottolineato che il precedente di Cass. n. 2741/12, invocato dai ricorrenti, non risulta pertinente, sia perché nel caso esaminato in detta sentenza si trattava di un tubo metallico (così come nel caso esaminato nella recente sentenza di questa Sezione n. 10618/16, nel quale ultimo, peraltro, la qualificazione dell'opera come "costruzione" era stata esclusa dalla stessa corte di merito), mentre l'opera oggetto del presente giudizio è costituita da una canna in muratura; sia perché la *ratio decidendi* della sentenza n. 2741/12 si fonda sulla necessità, trattandosi di fabbricato condominiale, di "*valutare la legittimità dell'opera in funzione non dell'articolo 907 c.c. ma del principio desumibile all'articolo 1102 c.c.*" (penultimo capoverso della motivazione), mentre nel presente giudizio gli immobili delle parti contendenti fanno parte di fabbricati diversi;

che col terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c., nella parte in cui la corte avrebbe travisato le risultanze istruttorie riconoscendo che la canna fumaria limitasse il diritto di veduta;

che il motivo è inammissibile perché doglianza ivi proposta si appunta contro le conclusioni a cui è approdato il libero convincimento del giudice di merito e non contro eventuali vizi del percorso formativo di tale convincimento; essa cioè si risolve in una istanza di revisione, da parte della Corte di cassazione, delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di

merito, laddove, come questa Corte ha più volte affermato (cfr. sent. n. 7972/07), nel giudizio di cassazione non è consentito alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito;

che col quarto motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 111 Cost. per l' asserita totale mancanza o mera apparenza della motivazione circa la sussistenza della suddetta veduta diretta da parte degli attori, nonostante il fondo servente sia costituito da un edificio più elevato;

che col quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 111 Cost. per l' asserita totale mancanza o mera apparenza della motivazione circa la qualifica di costruzione operata dalla corte partenopea con riguardo alla canna fumaria;

che col sesto motivo di ricorso si censura la violazione dell'art. 111 Cost. per l' asserita totale mancanza o mera apparenza della motivazione circa la limitazione arrecata dalla canna fumaria alla veduta esercitabile alla terrazza degli attori;

che i motivi quarto, quinto e sesto possono essere trattati congiuntamente in quanto, in sostanza, propongono la medesima doglianza, vale a dire la totale mancanza o la mera apparenza della motivazione della sentenza gravata, in violazione dell'articolo 111 della Costituzione;

che detti motivi sono infondati perché la sentenza gravata non è priva di una effettiva motivazione, avendo la corte territoriale dato conto sia delle ragioni che l'hanno indotta a ritenere che dalla terrazza degli attori si esercita la veduta diretta sul fondo della Parrocchia ("*che poi dalla stessa terrazza, pacificamente preesistente alla canna fumaria, si eserciti veduta diretta sul*

fondo vicino, affatto impedita dai palazzi circostanti situati a notevole distanza, emerge in modo chiaro ed inconfutabile altresì dal materiale fotografico in atti", pagg. 5 e 6 della sentenza), sia delle ragioni che l'hanno indotta a ritenere che la canna fumaria in questione avesse consistenza di costruzione ("*si tratta di opere idonea, per la sua stabilità, consistenza e dimensioni, ad ostacolare stabilmente l'esercizio del diritto di veduta e pertanto da qualificarsi quale costruzione*", pag. 5 della sentenza), sia, infine, delle ragioni che l'hanno indotta a ritenere che la canna fumaria ostacolasse l'esercizio del suddetto diritto di veduta (laddove si afferma che dal materiale fotografico "*risulta altresì, in modo perfettamente visibile, che la predetta canna fumaria, per il suo spessore la sua posizione, comporta sensibile nocumento al diritto di veduta di essi attori riducendo tale veduta*", pag. 6 della sentenza);

che, d'altra parte, a nulla rileva il mancato riferimento della motivazione a taluna delle questioni sollevate dai convenuti qui ricorrenti (quale, ad esempio, quella della diversa quota dei fondi), potendo tali lamentate omissioni astrattamente rilevare sotto il profilo dell'omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., ma non sotto il profilo della nullità della sentenza per la mancanza del requisito della motivazione;

che quindi in definitiva il ricorso principale va rigettato in relazione a tutti i motivi in cui esso si articola, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato;

che le spese seguono la soccombenza;

che deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del raddoppio del contributo unificato *ex* articolo 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002;

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Condanna i ricorrenti a rifondere ai contro ricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 2.000, oltre € 200 per esborsi ed accessori di legge.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'articolo 1-bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 5 aprile 2018

Il Presidente

Lorenzo Orilia

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

12 OTT 2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO